

Inoltre, ad avviso del Collegio di Coordinamento, la mancanza di un formale riconoscimento della personalità giuridica non impedisce ad un gruppo di persone legate da comunanza di interessi e dotato di una organizzazione unitaria, come nel caso del condominio, di assumere autonomo rilievo sul piano soggettivo.

Anche rispetto alla figura del **fideiussore** si registra un contrasto tra Cassazione e Arbitrato bancario.

La prima da molto tempo, ha assunto una **posizione consolidata** nel primo senso, **negando la qualità di consumatore al soggetto non professionista che agisca in qualità di garante di un professionista**. Si afferma al riguardo (da ultimo Cass. 29 novembre 2011) che «in presenza di una fideiussione è all'obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo previsto per l'applicabilità della normativa a tutela del consumatore, attesa l'accessorietà dell'obbligazione del fideiussore rispetto all'obbligazione garantita». L'idea è che **si trasferisce** – “di riflesso” o “di rimbalzo” – **la qualità soggettiva del debitore principale anche al fideiussore** in considerazione dell'accessorietà che lega la fideiussione al contratto principale.

Il ragionamento svolto dalla Cassazione si muove, in primo luogo, da un dato formale e cioè dalla constatazione che l'originaria formulazione dell'art. 1469 *bis* cod. civ. modificata dall'art. 33 cod. cons., qualificava come contratti dei consumatori quelli aventi ad oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi e che tale definizione mal si conciliava con il contratto di fideiussione la cui causa è quella di garantire l'adempimento dell'obbligazione altrui. Tuttavia, si osserva anche come la **dottrina prevalente** abbia ritenuto applicabile **la disciplina della tutela del consumatore anche al contratto di fideiussione che garantisce un contratto del consumatore**, in considerazione dello **scopo economico unitario** cui volgono entrambi. In tal senso, rammenta la Cassazione, si è pronunciata anche la **Corte di giustizia** (17 marzo 1998, C-45/96) che in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, ha affermato che il contratto di fideiussione ricade nell'ambito di applicazione della direttiva, sul rilievo che la mancanza di una norma sui contratti collegati non è sufficiente per escluderli dall'applicazione della disciplina, precisando però che la disciplina di tutela è applicabile solo quando il contratto principale si configuri come atto di consumo.

Diversamente dalla Corte di Cassazione, **il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario** (Coll. Roma, dec. n. 205 del 7 aprile 2010 e n. 323 del 2 febbraio 2012) ritiene che il **fideiussore** possa essere destinatario delle norme di protezione del **consumatore** quando il consenso alla fideiussione sia stato prestato per il **perseguimento di scopi e interessi** che non sono **neppure indirettamente riconducibili all'esercizio di un'attività professionale** ma siano, per esempio, ragioni di *affectio* familiare.